

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLA REGIONE LAZIO

INDICE

I. LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – ASPETTI GENERALI.....	3
I.1 Finalità	3
I.2 Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza	3
I.3 Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza	4
I.4 Livelli della Valutazione di Incidenza	4
I.5 Disposizioni generali	6
I.6 Integrazione della Valutazione di Incidenza nei procedimenti di VIA, VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS	7
I.6.1 Integrazione procedurale dello <i>screening</i> di incidenza	8
I.7 Autorità competenti per la VInCA, “sentito” degli Enti gestori dei siti Natura 2000, partecipazione del pubblico, tipologia di provvedimenti, sorveglianza e sanzioni	8
2. SCREENING DI INCIDENZA (Livello I).....	11
2.1 Disposizioni generali per lo <i>screening</i> di Incidenza.....	11
2.2. Condizioni d’Obbligo (CO)	12
2.3 <i>Screening</i> semplificato – Pre-valutazioni regionali e Verifica di Corrispondenza	13
2.3.1 Definizione dell’elenco delle tipologie di interventi ed attività pre-valutati.....	13
2.3.2 Verifica di Corrispondenza (VC) per piani/progetti/interventi/attività pre-valutati.....	14
2.4 <i>Screening</i> di Incidenza specifico.....	15
2.5 Procedura amministrativa per gli <i>screening</i> di Incidenza	16
2.5.1. Presentazione dell’istanza di <i>screening</i> e avvio del procedimento.....	17
2.5.2 Istruttorie e conclusioni procedimenti da parte delle Autorità competenti	17
2.6 Autorità competenti per lo <i>screening</i> di Incidenza:.....	19
2.7 Tempistiche e validità temporale dello <i>screening</i> di Incidenza.....	19
3. VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE APPROPRIATA (Livello II).....	21
3.1. Disposizioni generali per la Valutazione Appropriata	21
3.2 Studio di Incidenza	22
3.2.1 Contenuti dello Studio di Incidenza.....	23
3.3. Procedura amministrativa per la Valutazione Appropriata	34
3.3.1. Presentazione dell’istanza di Valutazione Appropriata e avvio del procedimento.....	34
3.3.2 Istruttoria e conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata.....	35
3.4 Validità temporale della valutazione appropriata e attività di sorveglianza	36
4. PROCEDURA DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 6, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA HABITAT (LIVELLO III).....	38
4.1. Notifica o richiesta di parere alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.....	38

4.2 Requisiti per l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat....	39
4.2.1. Valutazione delle Soluzioni Alternative.....	39
4.2.2. Verifica della sussistenza dei Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico (IROPI)....	40
4.3 Tipologia ed entità delle Misure di Compensazione	40
4.4 Valutazione delle Misure di Compensazione e processi di notifica ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10, del DPR 357/97 e dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE.....	42

I. LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – ASPETTI GENERALI

I.1 Finalità

Le presenti Linee guida regionali recepiscono le indicazioni e gli indirizzi delle “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza”, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell’Intesa sancita il 28 novembre 2019 e pubblicate sulla GU n. 303 del 28 dicembre 2019, e contengono le disposizioni di carattere interpretativo, dispositivo e tecnico – operativo procedurale finalizzate a rendere omogenea a livello regionale l’attuazione dell’art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i.

Ai fini delle presenti Linee guida si fa riferimento alle definizioni ed ai criteri generali:

- di cui all’art. 1 della Direttiva 92/43/CEE e all’articolo 2 del D.P.R. 357/1997;
- di cui ai capitoli 3, 4 e 5 del documento “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019);
- di cui ai punti 1.8 e 1.9 delle “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza” (GU n. 303 del 28.12.2019);
- di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 6913 final del 28.9.2021 “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”.

I.2 Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza

La procedura di Valutazione di Incidenza (denominata anche Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA) è condotta su tutti i piani, programmi, progetti ed interventi nonché su tutte le azioni ed attività (P/P/P/I/A) che possono generare incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 interessati, compromettendo l’integrità del sito.

La procedura non viene applicata nei casi in cui un piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) sia riconosciuto come *direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti Natura 2000*, ovvero esclusivamente nei casi in cui i piani o progetti siano esclusivamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito/i Natura 2000. È in ogni caso previsto l’assoggettamento della proposta a *screening* di incidenza al fine di verificare che le modalità di attuazione della stessa non possano comportare effetti negativi sugli altri obiettivi di conservazione del sito garantendo pertanto il rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

Per quanto attiene l’inclusione delle “attività”, intese come qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere anche temporaneo, che comporti o meno la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali, eventi pirotecnici, etc.), queste sono assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza in coerenza alla necessità di prevenire il “degrado” degli habitat e la “perturbazione” delle specie, quali concetti fondamentali richiamati all’art. 6, comma 2 della Direttiva 92/43/CE “Habitat”.

Al fine di non incorrere in duplicazioni della procedura, se un piano o programma, o in generale uno strumento di pianificazione sovraordinato, è stato già positivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza, anche se integrata alla VAS, i progetti, gli interventi o le attività da esso derivanti non richiedono ulteriori verifiche valutative, fatti salvi i casi nei quali non sia esplicitamente richiesto oppure sussistano evidenti margini di discrezionalità nella possibilità di elaborazione dei strumenti attuativi (es. i singoli tagli forestali rispetto ai Piani di Gestione ed Assestamento Forestale) che richiedono una ulteriore verifica al fine di scongiurare il verificarsi di interferenze negative sui siti, in osservanza a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE.

Infatti, se gli strumenti di pianificazione sono preventivamente sottoposti con adeguato livello di dettaglio a VincA o VAS-VincA è in tale ambito che dovranno essere fornite le indicazioni o prescritte le Condizioni d’Obbligo atte a garantire la compatibilità degli strumenti ad essi subordinati con la conservazione e gestione della rete Natura 2000, in considerazione degli obiettivi e delle misure sito-specifiche adottate.

Qualora invece i singoli interventi o attività siano stati elaborati indipendentemente senza discendere da altri strumenti pianificatori assoggettati preventivamente a VincA o procedura integrata VAS-VincA, non è possibile valutare aprioristicamente la loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000 e risulta

pertanto necessario provvedere ad una verifica degli stessi coerentemente a quanto previsto dall'art 6.3 della Direttiva Habitat.

Quanto sopra con la finalità di valutare se l'attuazione di questi ultimi possa risultare in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi e delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e condurre anche a possibili violazioni dell'art 6.2 della Direttiva medesima.

Tale indicazione si applica anche al regolamento/calendario ittico, al calendario faunistico-venatorio, alle attività forestali, selvicolturali ed agricole qualora il relativo strumento di pianificazione non sia stato preventivamente sottoposto con esito positivo a Valutazione di Incidenza.

La Valutazione di Incidenza, condotta almeno fino al Livello di *screening* (Livello I), è effettuata anche sui Piani di interesse locale (es. piani agricoli, venatori, forestali, etc.) esclusi dall'ambito di diretta applicazione della VAS o della Verifica di Assoggettabilità a VAS, nei casi in cui questi interessino anche parzialmente aree ricomprese all'interno dei siti Natura 2000.

Fatto salvo il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche e ulteriori misure più restrittive individuate dai soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, le attività non soggette a nessuna forma di preventiva autorizzazione, comunicazione, o altra tipologia di atto abilitativo, non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza.

Tuttavia, alla luce del principio di precauzione, l'Autorità competente per la VInCA, di concerto con i soggetti gestori dei siti Natura 2000, a seguito della verifica preliminare sulla suscettibilità delle stesse di generare interferenze sui siti Natura 2000 ed al fine di perseguire l'obiettivo di tutela generale previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", possono individuare categorie di attività libere che devono in ogni caso essere preventivamente sottoposte a *screening* di incidenza specifico (c.f.r. cap. 2.4) o pre-valutazione/verifica di corrispondenza (c.f.r. cap. 2.3). Dette verifiche sono poste in capo al soggetto gestore del sito Natura 2000. Il soggetto gestore può altresì introdurre, qualora sia verificata la presenza di habitat e specie di interesse comunitario non ancora rendicontati nel Formulario standard del sito Natura 2000, misure straordinarie per la tutela e conservazione di detti habitat e specie.

A tal riguardo, al fine di garantire il completo rispetto dell'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e pertanto prevenire eventuali violazioni degli artt. 727-bis e 733-bis del Codice Penale, i proponenti, sia pubblici che privati, di attività ed interventi liberamente esercitabili, sono tenuti a pianificare gli interventi nel rispetto di quanto previsto sia dagli eventuali disciplinari di cui sopra che, se del caso, delle pertinenti indicazioni progettuali individuate nelle Condizioni d'Obbligo (cfr. cap. 2.2.).

I.3 Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza

La procedura di Valutazione di incidenza deve essere attuata in riferimento a piani, programmi, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A) che possono avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Lazio, e cioè:

- a) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- b) le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- c) i proposti siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
- d) i siti di Importanza Comunitaria (SIC).

La procedura di Valutazione di Incidenza è attivata anche nei casi nei quali non sia possibile escludere aprioristicamente che un P/P/P/I/A esterno ai siti Natura 2000 possa avere un effetto significativo su di essi, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C- 98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

I.4 Livelli della Valutazione di Incidenza

Sulla base delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, nonché di quanto riportato nei documenti di indirizzo unionale "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" pubblicato in data 21.11.2018 C(2018) 7621 final [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)] e "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 final del

28.9.2021, la Valutazione di incidenza si articola nei seguenti tre livelli: Livello I (screening) – Livello II (Valutazione Appropriata) – Livello III (Deroga art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”).




Figura I - Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019)

A livello regionale, in conformità con gli indirizzi nazionali ed unionali sopra riportati, la procedura si articola come segue:

- **Livello I - Screening.** Processo di individuazione della sussistenza di potenziali interferenze negative di un piano, programma, progetto, intervento ed attività, singolarmente o congiuntamente ad altre proposte, piani o progetti, sull'integrità di un sito Natura 2000. È in questa fase che occorre determinare se la proposta sia direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito/siti e se suscettibile di e avere un effetto significativo sul sito/ siti.

Nel parere di *screening* di Valutazione di incidenza in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C- 323/17 del 12.04.2018, viene esclusa la possibilità di indicare mitigazioni e/o prescrizioni.

Rientra nell'attuazione del Livello di *screening* anche la procedura di Verifica di Corrispondenza (VC) su progetti, interventi, attività pre-valutati mediante *screening* di incidenza regionale.

- **Livello II - Valutazione Appropriata.** Si valuta il livello di significatività dell'incidenza del piano, programma, progetto, intervento ed attività, singolarmente o congiuntamente ad altre proposte, sull'integrità del sito Natura 2000, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti interessati, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Lo Studio di Incidenza o il parere motivato possono indicare misure di mitigazione e/o prescrizione volte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

- **Livello III – Procedura di deroga articolo 6, paragrafo 3, ed attuazione del paragrafo 4, in materia di Misure di Compensazione.** Questa fase della procedura può essere avviata solo in caso di conclusioni negative della Valutazione di Incidenza Appropriata, in assenza di valide Soluzioni alternative, compresa l'opzione «zero», qualora sussistano nel contempo *motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente* (IROPI) atti a giustificare la realizzazione dell'iniziativa ed idonee Misure di Compensazione per bilanciare l'incidenza negativa significativa generata sul sito/i Natura 2000.

Poiché l'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4 consente, a determinate condizioni, di derogare all'articolo 6, paragrafo 3, il ricorso a detta procedura comprende l'obbligo di notifica, per informazione o richiesta di parere, alla Commissione europea per il tramite del Ministero della Transizione Ecologica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, commi 9 e 10, del DPR 357/1997 e s.m.i..

I.5 Disposizioni generali

- **Non possono essere previste forme aprioristiche di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza:** La Direttiva 92/43/CEE non ammette deroghe alla VInCA; la Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (sentenze C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09).

Pertanto, anche al fine di non incorrere in violazioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 3 della Direttiva 92/43/CEE, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VInCA.

- **Varianti di Piani/Programmi e modifiche di Progetti/Interventi/Attività:** Per le modifiche di progetti, interventi e attività o per le varianti di piani o programmi, relative ad iniziative già approvate con parere positivo di valutazione di incidenza e che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

Qualora la modifica/variante della proposta sia valutata all'interno di un endoprocedimento, la richiesta di verifica di cui sopra può essere presentata anche per il tramite dell'amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

- **Individuazione dell'Area Vasta di potenziale incidenza:** Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.

Il concetto di area vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali.

Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VInCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VInCA in sede di valutazione.

- **L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA:** Sulla base di quanto previsto dall'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

1.6 Integrazione della Valutazione di Incidenza nei procedimenti di VIA, VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS

L'integrazione della procedura di Valutazione di Incidenza nei procedimenti di VIA e VAS è prevista dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, che riporta:

Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale (comma 3)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è infatti uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. 152/2006, la Valutazione di Incidenza è definita quale: "procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso".

Inoltre, il medesimo art. 5, comma 1, alla lettera c), prevede che la valutazione degli impatti ambientali significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, si estende su diversi fattori, tra i quali "biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE".

In merito a tale aspetto è opportuno evidenziare che, nei casi di progetti esterni ai siti Natura 2000 e per i quali dagli esiti dello screening di incidenza si possa escludere il verificarsi di interferenze sugli obiettivi di conservazione di detti siti, la valutazione dell'impatto sulla componente faunistica e floristica, anche se relativa a habitat o specie di cui all'Allegato I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE Habitat o specie avifaunistiche di cui alla Direttiva 2009/147/CE è demandata agli approfondimenti che saranno condotti in sede di VIA e VAS o delle procedure di verifica di assoggettabilità. In questi casi, verificata l'assenza di incidenze sui siti Natura 2000 non è prevista l'integrazione procedurale.

Nei casi in cui sia invece prevista l'integrazione procedurale, risulta essenziale che la valutazione dell'autorità competente per la VIA o per la VAS si debba estendere anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza e che nell'ambito del provvedimento finale o del parere motivato siano inclusi e

chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo *screening* di incidenza.

Nel caso di Valutazione di incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della VInCA diviene vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA.

Conseguentemente, l'esito della VInCA integrata nelle procedure di VAS o di VIA diventa vincolante anche ai fini dell'approvazione/autorizzazione del piano o del progetto/intervento, fatti salvi i casi in cui sia possibile applicare quanto previsto dall'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e dall'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

L'integrazione procedurale deve essere prevista per tutti i Progetti di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV della Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nonché per i Piani e Programmi di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e commi 3 e 3.bis del medesimo decreto legislativo.

Per quanto non espressamente previsto e specificato in merito alla presentazione delle istanze, alle modalità istruttorie, alle tempistiche, alle procedure di partecipazione pubblica e all'espressione del provvedimento di VIA o il parere motivato di VAS, si applica quanto disposto dalla Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1.6.1 Integrazione procedurale dello screening di incidenza

Nel caso in cui lo *screening* di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nella Scheda di *screening* per il Proponente, può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo *screening* di incidenza medesimo.

L'utilizzo della Scheda di *screening* per il Proponente, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P//A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- I. la coerenza del P/P/P//A con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- II. gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P//A;
- III. lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- IV. tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P//A sui siti Natura 2000;
- V. la presenza di altri P/P/P//A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Per quanto riguarda i Piani e Programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, l'esito dello *screening* di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l'elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre la proposta di Piano o Programma a Valutazione Ambientale Strategica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1.7 Autorità competenti per la VInCA, "sentito" degli Enti gestori dei siti Natura 2000, partecipazione del pubblico, tipologia di provvedimenti, sorveglianza e sanzioni

I procedimenti di *screening* (Livello I) e di Valutazione appropriata (Livello II con eventuale ricorso al Livello III) si concludono con l'espressione di un parere motivato, comprensivo della sua validità e durata, emesso da parte dell'Autorità competente.

Preventivamente all'espressione di detto parere, l'Autorità competente acquisisce il "sentito" del Soggetto gestore del Sito Natura 2000 e quello dell'area protetta nazionale eventualmente presente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/1997 e s.m.i.. Il "sentito" non è necessario qualora ci sia coincidenza tra l'Autorità competente per la VInCA ed il Soggetto gestore dei siti Natura 2000.

Sentito: con il "sentito" il Soggetto gestore del sito Natura 2000 esprime un orientamento sulla realizzazione della proposta in coerenza con gli obiettivi e con le misure di conservazione sito-specifiche, nonché fornisce elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della valutazione di incidenza condotta dall'Autorità competente, quali ed esempio l'esistenza di progetti di conservazione previsti o in attuazione, le informazioni connesse all'eventuale presenza di habitat e specie di interesse comunitario nell'area di intervento (Allegati I, II e IV della Direttiva Habitat) o di altri dati ecologico-ambientali rilevanti ai fini della valutazione. Nelle procedure di Valutazione Appropriata il "sentito" può altresì indicare eventuali indicazioni o prescrizioni da considerare in sede di valutazione.

Il "sentito" da parte del Soggetto gestore del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA, è espresso di norma entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque non oltre il termine di 30 giorni previsto dalla Legge 241/1990. Decorso il termine, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17-bis della Legge 241/90 ed il "sentito" si intende favorevolmente acquisito.

Nei casi in cui il Soggetto gestore intenda intervenire nel procedimento ma rappresenti la necessità di disporre di maggiori tempi istruttori, stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 in massimo 90 giorni, provvede a darne apposita comunicazione all'Autorità competente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del proponente.

In coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali, l'istituto di cui al comma 3 dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 non si applica alla richiesta di "sentito" prevista dall'art. 5, comma 7, del DPR 357/1997 per le Aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 394/1991, che pertanto deve essere sempre preventivamente acquisito prima del rilascio del parere di VInCA.

Al fine di addivenire a forme di snellimento amministrativo, la Regione previo accordo con gli Enti gestori delle Aree protette nazionali può affidare la competenza della VInCA a tali Enti, in modo tale da incardinare in un unico procedimento l'espressione del parere di VInCA, del "sentito" e dell'eventuale nulla osta o parere da rilasciare ai sensi della Legge 394/1991.

Nel caso di coincidenza tra Ente di gestione delle Aree protette regionali e soggetto gestore dei siti Natura 2000, l'espressione di eventuali nulla osta ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e dell'art. 13 della Legge 394/91 è rilasciato, di prassi, subordinatamente al parere di Valutazione di Incidenza ed in coerenza con i contenuti dello stesso. Qualora il nulla osta sia rilasciato preventivamente e/o contestualmente al "sentito", l'efficacia dello stesso è in ogni caso vincolata al parere finale di Valutazione di Incidenza.

In attuazione delle DGR 305/2018 e 498/2019 e ulteriori atti che individuano i Soggetti gestori e restando la prevista espressione del "sentito", l'Ente gestore dei siti Natura 2000, qualora ritenuto necessario da parte dell'Autorità competente per la VInCA e su richiesta motivata di quest'ultima, può essere chiamato a fornire ulteriore supporto conoscitivo alla procedura di Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento all'interpretazione degli obiettivi e delle misure di Conservazione sito specifiche.

Autorità competenti, partecipazione del pubblico: In base al Livello di espletamento della VInCA sono previste diverse modalità di partecipazione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto, caso per caso, dalla Convenzione di Aarhus, dalla legge 241/1990, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal DPR 357/1997 e s.m.i., nonché diverse forme di provvedimento.

Autorità competenti, partecipazione del pubblico e tipologia di provvedimento:

- **Livello I – screening di incidenza:** l'Autorità competente per l'espletamento degli screening di incidenza specifici è la Regione Lazio, fatte salve le deleghe attribuite ai Soggetti gestori dei siti Natura 2000 (Appendice A) o eventuali deleghe agli Enti gestori di Aree protette nazionali nel rispetto dei criteri di cui al capitolo 2.6 delle presenti Linee Guida.

Partecipazione del pubblico: il livello minimo garantito è la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente, o in una specifica sezione tematica del sito web istituzionale, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Qualora l'Autorità VInCA coincida con la Regione Lazio il parere è pubblicato nella sezione dedicata alla Valutazione di Incidenza.

L'Autorità competente per la VInCA può in ogni caso valutare, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di eventuali approfondimenti con i portatori di interesse, anche la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione.

Provvedimento: Il parere motivato di *screening* di incidenza è emanato mediante atto dirigenziale.

- Livello II e Livello III – Valutazione Appropriata e deroga art. 6.4: l'**Autorità competente** è la Regione Lazio, fatte salve eventuali deleghe attribuite agli Enti gestori di Aree protette nazionali.

Partecipazione del Pubblico: L'Autorità competente provvede, nella fase iniziale del procedimento, alla pubblicazione, nella sezione dedicata alla Valutazione di Incidenza del portale regionale, di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'espletamento del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.

Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 giorni a decorrere dal momento di pubblicazione online. Nei casi nei quali l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Nell'espressione del parere, l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico e a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

Provvedimento: Il parere motivato di Valutazione di Incidenza è emesso mediante atto dirigenziale. Il provvedimento è pubblicato sul medesimo portale web nel quale è avvenuta la consultazione pubblica.

Le modalità di partecipazione del pubblico per le procedure di Valutazione di Incidenza ricomprese nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS sono disciplinate dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sorveglianza: Ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997 e s.m.i., l'attività di sorveglianza sui siti Natura 2000 è affidata al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 29/1997, tale attività è altresì esperita dal personale di sorveglianza delle aree naturali protette regionali; infine, tale attività può essere effettuata anche da altri organi accertatori.

Sanzioni: Per quanto riguarda il regime sanzionatorio per attività attuate in assenza di Valutazione di Incidenza o in difformità dalle previsioni della stessa, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 727-bis e 733-bis del Codice penale e dalla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 della L.R. 29/1997.

2. SCREENING DI INCIDENZA (Livello I)

Finalità dello screening di incidenza è l'accertamento da parte dell'Autorità competente della possibilità che un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) possa generare incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

La verifica e la quantificazione del grado di significatività dell'incidenza attengono alla fase di Livello II - Valutazione appropriata, qualora necessaria.

La disposizione relativa al Livello I - *Screening* di incidenza è inclusa nel contenuto della prima parte dell'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, laddove è indicata la necessità di verificare preliminarmente se *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, possa avere incidenze significative su tale sito...”*, al fine di determinare, in caso di esito negativo della verifica, l'attivazione della valutazione di incidenza appropriata (Livello II).

La Guida metodologica della CE (2018) prevede che *“Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello status di classificazione e di conservazione. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening”*.

Per tali motivi il Livello di screening di Incidenza non richiede la presentazione da parte del Proponente di uno Studio di Incidenza, peculiare della fase di valutazione appropriata.

Nell'istruttoria e nel provvedimento finale della fase di *screening* non vengono considerate né previste, da parte dell'Autorità competente, mitigazioni in forma di prescrizioni.

Nella Regione Lazio la procedura di *screening* di incidenza è attuata secondo due modalità:

1. **screening di incidenza semplificato** mediante **Verifica di Corrispondenza (VC)** di interventi ed attività **pre-valutati** (cfr. par. 2.2 - *Screening* semplificato-Verifica di Corrispondenza);
2. **Screening di incidenza specifico** (cfr. par. 2.3 - *Screening* specifico).

A seguito dell'istruttoria, il procedimento di *screening* specifico si conclude con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale.

Il parere è reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione dedicata alla Valutazione di incidenza del portale web dell'Autorità competente, o in altre sezioni dei portali web istituzionali delle Autorità delegate, affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs. 33/2013 e s.m.i.) e la condivisione con il pubblico.

2.1 Disposizioni generali per lo screening di Incidenza

Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione: è attraverso gli obiettivi di conservazione sito-specifici, e quindi le misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000.

Pertanto, requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti e/o dei Soggetti gestori, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli *stakeholders* a dette informazioni.

Mancata possibilità di adottare "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza": la Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (sentenze C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09), in quanto questo approccio non tiene

conto della relazione tra potenziale incidenza di P/P/P//A e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Pertanto, deve cessare l'efficacia degli elenchi di esclusione aprioristica dalla VInCA (vedi DGR 534/2006). Questi sono sostituiti **da prevalutazioni** effettuate a livello sito-specifico, ovvero da elenchi di determinate categorie di progetti/interventi/attività assoggettati preliminarmente a *screening* di incidenza da parte dell'Autorità regionale per la VInCA, di concerto con i Soggetti gestori dei siti, e per i quali è possibile escludere, tenuto conto degli obiettivi e delle misure di conservazione dei siti Natura 2000, che questi siano incidenti sul sito o su gruppi di siti omogenei.

Mancata possibilità di adottare prescrizioni nella fase di screening: lo *screening* rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di *screening* di VInCA deve essere esclusa, anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C- 323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.

Infatti, l'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P//A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata.

Tuttavia, il proponente, qualora ritenuto necessario, può procedere all'integrazione nella proposta di determinate **Condizioni d'Obbligo (CO)**, assumendosi la responsabilità della loro attuazione.

Il "sentito" negli screening di incidenza: il "sentito" espresso dai Soggetti gestori dei Siti Natura 2000 o dagli Enti Gestori delle Aree protette nazionali non può contenere prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza in quanto tale fattispecie condurrebbe alla chiusura negativa del Livello I della VInCA. Nel "sentito" del Soggetto gestore rilasciato in fase di *screening* può essere tuttavia richiesto all'Autorità VInCA, motivando l'istanza, di valutare l'assoggettamento della proposta a valutazione appropriata (Livello II).

Qualora il "sentito" sia rilasciato contestualmente ad ulteriori atti di assenso, nulla osta o autorizzazioni di competenza degli Enti Gestori delle Aree protette, eventuali prescrizioni contenute nell'atto non dovranno riguardare gli aspetti connessi all'attuazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat e l'efficacia del nulla osta è comunque subordinata al parere positivo di *screening* di incidenza.

2.2. Condizioni d'Obbligo (CO)

Sulla base degli orientamenti della Corte di Giustizia europea gli *screening* di Incidenza non possono contenere mitigazioni o prescrizioni impartite dall'Autorità competente volte a mantenere la proposta al di sotto della soglia di significatività, al di sopra della quale sarebbe invece necessario avviare la fase di Valutazione Appropriata.

Il Proponente, quando possibile, può tuttavia integrare aprioristicamente la proposta in coerenza con le cosiddette **Condizioni d'Obbligo (CO)**.

Le **Condizioni d'Obbligo** rappresentano una lista di indicazioni tassative che il Proponente, al momento della presentazione dell'istanza, integra formalmente nel P/P/P//A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione.

La funzione prioritaria delle CO è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione, in modo che la stessa, in applicazione del principio di precauzione, possa mantenersi al di sotto del livello di significatività dello *screening*, senza che sia pertanto necessario avviare la fase di Valutazione Appropriata.

Le Condizioni d'Obbligo sono riferite prioritariamente ai vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, all'individuazione delle aree di cantiere, a prevenire il consumo di habitat naturale, all'accertamento da parte della amministrazione procedente di quanto riportato nella dichiarazione asseverata da parte dei tecnici abilitati o di altra idonea documentazione dell'assenza di specie o habitat di interesse comunitario nelle aree di intervento.

Al fine di garantire l'integrità di rete Natura 2000 ed il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat e fermo restando il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche, è richiesto il rispetto delle CO anche nello svolgimento delle attività libere. I soggetti gestori dei siti Natura 2000 o altri organi accertatori possono disporre controlli nei casi in cui l'attività esercitata possa essere suscettibile di arrecare degrado o perturbazione di habitat e specie di interesse comunitario.

L'elenco delle Condizioni d'Obbligo, preventivamente notificato al Ministero della Transizione Ecologica, è approvato dalla Direzione regionale competente per la Valutazione di Incidenza.

Le Condizioni d'Obbligo sono modificate dalla Regione Lazio con Atto del Direttore della Direzione Regionale competente per la valutazione di incidenza.

Specifiche operative qualora le CO prevedano il rilascio di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato - Qualora nelle Condizioni d'Obbligo venga richiesto il rilascio di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, questo deve essere in possesso dei requisiti equiparabili a quelli richiesti al par. 3.3 delle Linee Guida Nazionali – “*Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza*”. La dichiarazione asseverata del tecnico può essere sostituita da altra documentazione solo nei casi nei quali sia possibile dimostrare oggettivamente e con certezza tecnico-scientifica quanto dichiarato, con particolare riferimento all'assenza di habitat o specie di interesse comunitario (es. interventi su superfici già pavimentate/impermeabilizzate o nelle aree a verde nelle strette pertinenze degli edifici).

Le dichiarazioni asseverate sono pertanto indispensabili in tutti i casi nei quali non sia possibile dimostrare in modo scientificamente oggettivo ed inequivocabile, mediante altri metodi o informazioni, l'assenza di specie, animali o vegetali, di habitat o habitat di specie inseriti negli Allegati della Direttive 92/43/CEE “Habitat” o di specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

L'Autorità competente per la Verifica di Corrispondenza o per lo *screening* di incidenza valuta i casi in cui la dichiarazione asseverata del tecnico può essere sostituita da altre forme di dichiarazioni o da ulteriori informazioni progettuali.

2.3 Screening semplificato – Pre-valutazioni regionali e Verifica di Corrispondenza

La procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante **pre-valutazione** consta di due fasi; la prima di competenza dell'Autorità regionale competente per la VInCA, sentiti i Soggetti gestori dei Siti Natura 2000, finalizzata all'effettuazione di *screening* di incidenza preventivi su determinate tipologie di interventi ed attività; una seconda fase, di competenza dei Soggetti gestori e/o delle Autorità che rilasciano le autorizzazioni finali, concernente una **Verifica di Corrispondenza** tra i requisiti dei suddetti interventi ed attività pre-valutati e la proposta presentata dal proponente.

2.3.1 Definizione dell'elenco delle tipologie di interventi ed attività pre-valutati

L'Autorità regionale competente per la Valutazione di Incidenza, sulla base della sequenza logica e di analisi prevista dal Format “*Valutatore*” delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, sentiti i Soggetti gestori dei siti Natura 2000, assoggetta preliminarmente a procedura di *screening* di incidenza, condotta a livello sito-specifico o per gruppi di siti omogenei, determinate tipologie di interventi ed attività, ovvero individua porzioni all'interno dei siti Natura 2000 nella quali è possibile escludere aprioristicamente incidenze significative sul sito medesimo. Nelle procedure di prevalutazione regionale, le osservazioni ed il relativo concerto dei Soggetti gestori dei siti Natura 2000 sono inoltrati entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 6, par. 2 della Direttiva 92/43/CEE, tale valutazione tiene conto degli obiettivi e delle misure di conservazione dei siti, nonché dell'elenco delle pressioni o minacce che possono insistere su habitat e specie di interesse comunitario in essi individuati.

Tale procedura di valutazione è definita **prevalutazione** regionale ed ha la finalità di individuare un elenco di interventi ed attività già assoggettati positivamente al Livello I della VInCA (*screening*).

L'iter procedurale preventivo all'adozione formale delle pre-valutazioni da parte dell'Autorità regionale competente per la VInCA deve garantire la partecipazione del pubblico, per tale ragione gli elenchi degli interventi ed attività pre-valutati, ritenuti “non significativi” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i

pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 giorni prima della loro adozione (cfr. Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza).

Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale.

I provvedimenti di pre-valutazione non hanno scadenza temporale predefinita, fatti salvi eventuali termini di validità espressamente previsti nei provvedimenti stessi o la necessità di assoggettare nuovamente a *screening* le proposte già pre-valutate in conseguenza dell'aggiornamento degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche o del variare delle condizioni ambientali di riferimento.

L'adozione ufficiale delle categorie degli interventi ed attività pre-valutati è attuata, ad esito positivo della procedura di *screening* di incidenza, mediante Determinazione della Direzione regionale competente per la Valutazione di Incidenza.

La predisposizione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco delle categorie di interventi e attività pre-valutati, e quindi assoggettati positivamente a *screening* di incidenza, avviene direttamente, sulla base della procedura su riferita, mediante Determinazione della Direzione Regionale competente per la Valutazione di Incidenza.

Per tali interventi ed attività lo *screening* di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata.

L'elenco delle categorie di interventi e attività pre-valutati:

- disciplina le modalità procedurali per l'espletamento delle Verifiche di Corrispondenza (VC), nonché le modalità di verifica di ottemperanza al rispetto delle Condizioni d'Obbligo (CO);
- individua l'autorità competente per l'espletamento della Verifica di Corrispondenza (VC)
- indica le tipologie di attività/intervento e/o i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi, per informativa, all'Autorità VInCA e/o al Soggetto gestore del sito Natura 2000;
- stabilisce altresì, le categorie di interventi o attività oggetto di notifica, per le quali entro un termine massimo di 30 giorni l'Autorità VInCA può intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate territorialmente (Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale).

Nel caso di sussistenza di particolari situazioni ambientali, oppure in considerazione della presenza puntuale in aree ben localizzate di specie ed habitat di Allegato I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE o di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE non considerate nel processo di pre-valutazione, i Soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono imporre disposizioni più restrittive, con proprio atto motivato, richiedendo la necessità di assoggettare le proposte che insistono su dette aree localizzate a *screening* di incidenza specifico, oppure individuando specifiche condizioni per la realizzazione delle proposte. Tali disposizioni vengono comunicate sia agli Enti territoriali interessati per una diretta applicazione delle stesse e sia all'Autorità regionale competente per la VInCA che provvede, a seguito di opportuna istruttoria, a modificare l'elenco delle categorie di interventi e attività pre-valutati per il sito Natura 2000 interessato.

2.3.2 Verifica di Corrispondenza (VC) per piani/progetti/interventi/attività pre-valutati

La procedura di Verifica di Corrispondenza consiste nella verifica di conformità tecnico-amministrativa tra le caratteristiche della proposta presentata dal Proponente e gli elementi caratterizzanti le tipologie di interventi ed attività pre-valutati, già assoggettati positivamente a *screening* di incidenza.

Il proponente al momento della presentazione dell'istanza e della necessaria documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) sottoscrive mediante apposito *Scheda di screening semplificato (Verifica di Corrispondenza) (Modello B)* che l'intervento o attività proposta è conforme alle caratteristiche e agli elementi della corrispondente tipologia di quelli riportati nell'elenco, evidenziando nel suddetto modulo i diversi elementi di corrispondenza, nonché le modalità con le quali si intenda rispettare le Condizioni d'Obbligo (CO).

La Verifica di Corrispondenza (VC) alla pre-valutazione regionale degli interventi e attività è svolta dal Soggetto gestore del sito Natura 2000 (con esclusione degli Enti gestori delle Aree Protette Nazionali a meno che non siano raggiunti accordi specifici tra la Regione e gli stessi, nel qual caso la competenza va al Soggetto gestore

del sito) oppure dall'ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990. Il termine per la conclusione della verifica amministrativa deve essere compatibile con la conclusione del procedimento abilitativo nella quale essa è incardinata.

Sulla base degli elementi del Modello B (MODELLO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCREENING SEMPLIFICATO- VERIFICA DI CORRISPONDENZA (VC) DI PROPOSTE PRE-VALUTATE) e della documentazione presentata, il Soggetto gestore del sito Natura 2000 o altra Autorità demandata (ad es. l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dell'intervento o attività pre-valutata.

L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di *screening* di incidenza derivante da pre-valutazione.

Nei casi previsti dall'art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA*) della Legge 241/90, l'esito della Verifica di Corrispondenza è reso nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19 bis, comma 3.

Nel caso di interventi di natura edilizia soggetti a SCIA si applica quanto previsto dall'art. 23-bis (*Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori*) del DPR 380/2001. L'esito della Verifica di Corrispondenza rientra nell'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.

Nei casi di categorie di interventi o attività pre-valutati ricadenti nella tipologia di cui all'art. 6 (Attività edilizia libera) del DPR 380/2001, il proponente presenta, mediante l'utilizzo della modulistica di cui sopra, apposita comunicazione al Soggetto Gestore del sito Natura 2000.

Nei casi di categorie di interventi o attività pre-valutati ricadenti nella tipologia di cui all'art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata) del DPR 380/2001, il proponente presenta, mediante l'utilizzo della modulistica di cui sopra, apposita comunicazione al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e all'ente competente al titolo abilitativo, e comunque, per le opere edilizie e nei casi previsti dal DPR 380/2001, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato.

Con riferimento a tutte le casistiche sopra descritte deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche e di ulteriori regimi più restrittivi previsti dalla normativa di tutela ambientale (es. DGR 612/2011).

Nei soli casi previsti, il Soggetto gestore dei siti Natura 2000 o l'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale o titolo abilitativo informa degli esiti della verifica l'Autorità regionale competente per la VInCA.

Il Soggetto gestore del sito Natura 2000 coordina le attività di sorveglianza circa il rispetto dell'ottemperanza alla Verifica di Corrispondenza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFAA), il proprio personale di vigilanza o altri organi di polizia. I Soggetti gestori dei siti Natura 2000 o altri organismi accertatori dispongono a tale fine controlli a campione prevedendo sopralluoghi sulle attività o interventi eseguiti a seguito di Verifica di Corrispondenza, comprendendo nelle casistiche da accertare anche gli interventi e le attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 e 6-bis del DPR 380/2001, attuati a seguito di comunicazione di V.C.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli esiti dell'attività di controllo sono trasmessi all'Autorità competente VInCA al fine di valutare l'inserimento di eventuali misure o regimi autorizzativi più restrittivi per talune categorie di attività mediante la modifica dell'Appendice A)

2.4 Screening di Incidenza specifico

Lo *screening* di incidenza può essere condotto mediante la valutazione, da parte del Valutatore, delle caratteristiche tecniche e progettuali di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000 e alla predisposizione di uno Studio di Incidenza per la fase di *screening*, in quanto dette informazioni sono già in possesso dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza e/o dell'Ente Gestore del sito.

Per uniformare a livello regionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di *screening* e rendere più efficiente l'azione amministrativa in fase di istruttoria, sono elaborati ed approvati dalla Direzione regionale

competente per la Valutazione di Incidenza apposite *Schede di screening per il Proponente*, da trasmettere in allegato alla modulistica di attivazione della procedura di valutazione di incidenza.

Il modello di cui sopra risponde ai diversi requisiti contenuti nel Format "Proponente" allegato alle Linee guida nazionali VInCA, risultando pertanto idoneo a garantire gli obiettivi minimi di standardizzazione della fase di *screening*, in quanto gli elementi richiesti risultano sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore.

Pertanto, in fase di presentazione dell'istanza il Proponente o il progettista incaricato deve avere cura di dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P//A che intende proporre, tenendo in considerazione gli elementi presenti nelle suddette *Scheda di screening per il Proponente*, utili alla contestualizzazione e alla descrizione esaustiva della proposta da presentare.

Una volta verificate le informazioni progettuali acquisite, il Valutatore, avendo già a disposizione le necessarie conoscenze sul sito Natura 2000, può procedere alla valutazione della possibilità del verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'attività o intervento sul sito stesso, tenendo in considerazione gli obiettivi di conservazione definiti per gli habitat e le specie per i quali l'area è stata inserita in Natura 2000.

L'istruttoria da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInCA) è attuata sulla base della sequenza logica e valutativa prevista dal Format "Valutatore" delle Linee Guida nazionali per la VInCA, che viene integralmente adottato quale strumento tecnico interno a questa Amministrazione per l'espletamento delle diverse fasi di approfondimento previste per la fase di *screening*.

Al fine di garantire l'uniformità di valutazione in fase di *screening*, la procedura si conclude con l'espressione di un provvedimento espresso, nel quale viene data evidenza dell'esautivo espletamento delle fasi di verifica e della sequenza logica di valutazione prevista dal Format "Valutatore".

Pubblicazione provvedimento di screening: In ottemperanza al Dlgs. 33/2013 e s.m.i., così come previsto dalla Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, il provvedimento di *screening* di incidenza è pubblicato nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web.

In considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse, per i piani/progetti/interventi/attività sottoposti a solo *screening*, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, rimane nella discrezionalità tecnica dell'Autorità competente per la VInCA valutare, a seconda dei casi, la necessità di pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento, della relativa documentazione tecnica e/o dell'istruttoria tecnica condotta mediante il Format "Valutatore".

2.5 Procedura amministrativa per gli *screening* di Incidenza

La procedura di *screening* viene attivata dal Proponente, mediante istanza corredata da *Scheda di screening*, e conclusa con la successiva valutazione svolta dal Valutatore, nel rispetto delle fasi procedurali contenute nelle Linee guida nazionali VInCA.

I moduli delle istanze di *screening* di incidenza (*Scheda di screening per il Proponente*) sono disponibili nella sezione dedicata alla Valutazione di Incidenza del portale web regionale:

- *Modello A1* - MODELLO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, compresa la fase di *screening*;
- *Modello A2* - MODELLO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI *SCREENING* DI INCIDENZA PER INTERVENTI ED ATTIVITÀ DELEGATI AGLI ENTI GESTORI DEI SITI NATURA 2000;
- *Modello B* - MODELLO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI *SCREENING* SEMPLIFICATO-VERIFICA DI CORRISPONDENZA (VC) DI PROPOSTE PRE-VALUTATE.

I medesimi modelli sono resi disponibili anche sui siti web degli Enti gestori dei siti Natura 2000.

Nei casi di procedura di *screening* di incidenza specifico, il Proponente provvede altresì ad inoltrare copia della medesima istanza in formato elettronico anche al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 (qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA) e all'area protetta nazionale (Legge 394/91) eventualmente presente.

L'invio della documentazione anche al Soggetto gestore dei siti Natura 2000 o all'Ente gestore dell'area protetta è disposto al fine di addivenire ad uno snellimento dei tempi amministrativi e di consentire in tempi più celeri l'espressione del "sentito" di competenza nell'ambito della procedura di screening, entro il termine di 30 giorni previsto dalla Legge 241/90 (cfr. par. 1.7 e 2.7), così come previsto dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Nel caso di "sentito" ai sensi dell'art.5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i.. questo deve essere in ogni caso acquisito prima del rilascio del parere di screening di incidenza.

2.5.1. Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Il Proponente, mediante la compilazione della Scheda di screening e la trasmissione di elaborati progettuali utili a descrivere e comprendere in modo dettagliato il P/P/P/I/A, avvia, a seconda dei casi, l'istanza di **screening di incidenza specifico** (cfr. par. 2.4; Modelli A1 o A2) o di **screening di incidenza semplificato** mediante **Verifica di Corrispondenza (VC)** (Modello B) di interventi ed attività pre-valutati (cfr. par. 2.3.2).

La procedura varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientra tra quelli pre-valutati, avviando così una procedura di **screening semplificato** mediante **Verifica di Corrispondenza (VC)**; cfr. par. 2.3.2), oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno **screening specifico** (cfr. par. 2.4).

Nei casi nei quali il Proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le categorie e tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente al Soggetto gestore dei siti Natura 2000 o all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nella *Scheda di screening semplificato* (Modello B) il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale. Nel Modello B devono essere descritte con accuratezza le modalità con le quali sono rispettate le Condizioni d'Obbligo eventualmente presenti.

Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il Proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInCA, e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.

Nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (Modello A1), alle altre Autorità delegate (cfr. paragrafo 2.6; Modello A2), oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VInCA. Per gli interventi edilizi e nei casi previsti dal D.P.R. 380/2001 l'istanza dovrà essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in cui è localizzato l'intervento (art. 5 comma I bis del DPR 380/2001).

Responsabilità del Proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto indicato nel provvedimento regionale di pre-valutazione (es. rispetto delle Condizioni d'Obbligo).

2.5.2 Istruttorie e conclusioni procedimenti da parte delle Autorità competenti

○ **Verifica di corrispondenza (VC) per interventi ed attività pre-valutati**

Il Soggetto gestore o altre Autorità delegate verificano se i contenuti e le modalità della proposta siano riferiti correttamente al documento contenente gli interventi/attività pre-valutati a livello regionale.

- *Qualora l'istruttoria abbia esito positivo si conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale o mediante apposita comunicazione.*
- *nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponde ai P/P/P/I/A pre-valutati, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico che viene effettuato dall'Autorità competente per la VInCA, oppure all'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.*

La verifica amministrativa sulla corrispondenza della proposta da parte dell'Autorità competente è effettuata mediante l'apposita sezione del **Modello B**) presentato dal Proponente.

In caso di esito positivo, solo nei casi previsti, viene informata l'Autorità VInCA e/o il Soggetto gestore del Sito, che entro 30 giorni può eventualmente intervenire per ulteriori accertamenti.

Conclusione procedimento amministrativo di VC: A livello amministrativo il procedimento di Verifica di Corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale. Nel caso in cui non sia necessaria autorizzazione finale, mediante apposita comunicazione viene data evidenza dell'esito positivo

della verifica effettuata che assume a tutti gli effetti la valenza di parere positivo di screening di incidenza derivante da pre-valutazioni.

o **Screening specifico - Istruttoria da parte dell’Autorità competente per la VInCA**

L’Autorità competente per la VInCA, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l’esaustività delle informazioni fornite dal proponente, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e provvede a formulare a verificare e valutare:

- *le informazioni inerenti all’identificazione del sito Natura 2000 interessato direttamente e/o indirettamente dalla proposta di PIP/P/IIA;*
- *se la proposta sia o meno in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione esistenti per habitat e specie del sito;*
- *se le informazioni disponibili sul sito Natura 2000 siano sufficienti ai fini di una valutazione delle potenziali interferenze della proposta. In caso di informazioni non sufficienti, in base al principio di precauzione, sarà richiesto direttamente l’avvio del Livello II di Valutazione;*
- *l’eventuale presenza di altri PIP/P/IIA che interessano il medesimo sito Natura 2000 potenzialmente interessato dal PIP/P/IIA in esame;*
- *le eventuali interferenze del PIP/P/IIA sugli habitat e le specie elencati nello standard Data Form del sito, e con le informazioni in esso contenute;*
- *come il PIP/P/IIA, isolatamente o cumulativamente con altri può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi.*

La valutazione è condotta sulla base della procedura logico-valutativa prevista dal Format “Valutatore” delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU 303 del 28.12.2019), e deve concludersi con parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- *L’intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L’intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L’intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull’ integrità del sito Natura 2000.*

Conclusione procedimento amministrativo di screening specifico: lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- **esito positivo:** *è possibile concludere in maniera oggettiva che il PIP/P/IIA non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;*
- **esito negativo:** *le informazioni acquisite indicano che il PIP/P/IIA determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti ad un **esito positivo**, il PIP/P/IIA può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. Nel caso in cui si sia pervenuti ad un **esito negativo**, qualora richiesto dal Proponente, si prosegue nell’ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VInCA.).

Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l’archiviazione dell’istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

Il parere di screening viene tempestivamente pubblicato nella sezione trasparenza dell’Autorità competente e comunicato al Soggetto gestore del Sito (se non coincidente con l’Autorità competente per la VInCA) per il coordinamento dell’esercizio di eventuali attività di sorveglianza.

2.6 Autorità competenti per lo screening di Incidenza:

- A. **Soggetto gestore del sito Natura 2000** o, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, Autorità che rilascia l'autorizzazione finale o titolo abilitativo (Comune, Provincia, altri Enti, etc.) - Verifica di Corrispondenza di interventi e attività. Istruttoria da condurre sulla base dell'apposita sezione del Modello B.
- B. **Soggetti gestori dei siti Natura 2000 - Screening di Incidenza per progetti, interventi ed attività dell'Appendice A).**
- C. **Regione Lazio** -Tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività non soggetti a pre-valutazione e non esplicitamente riportati nell'Appendice B) delle presenti Linee guida: *screening* di incidenza effettuato dalla Direzione regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza. La Direzione regionale competente effettua altresì le procedure endoprocedimentali di *screening* di incidenza ricomprese nei procedimenti integrati VIA/VInCA e VAS/VInCA, attuati in applicazione dell'art. 10, comma 3, del Dlgs. n. 152/06 e s.m.i..
- D. **Aree protette nazionali** istituite ai sensi del Titolo II della Legge 394/91 - La Regione mediante apposito accordo può affidare le attività di espletamento della procedura di valutazione di incidenza per determinati progetti, interventi, attività agli Enti di Gestione delle Aree protette nazionali in quanto individuati anche come Enti gestori dei siti Natura 2000 ai sensi del DM 17 ottobre 2007, n. 184.

Per le Verifiche di Corrispondenza di cui al punto A e per gli *screening* specifici di cui ai punti B e D, non è previsto il "sentito" del Soggetto gestore del sito Natura 2000. Nel primo caso in quanto gli Enti Gestori si sono preliminarmente espressi nel processo di pre-valutazione, mentre nel secondo caso in quanto il Soggetto gestore del sito Natura 2000 e/o Ente gestore dell'area protetta è coincidente con l'Autorità delegata alla VInCA.

L'acquisizione del "sentito" dei Soggetti gestori dei Siti Natura 2000 è prevista nei casi di cui al punto C), o in presenza di Aree Protette nazionali, ai sensi dell'art.5, comma 7, del DPR 357/97, qualora l'Ente Parco non abbia acquisito la competenza alla VInCA.

Le modifiche ed integrazioni dell'**Appendice A**), ovvero di delega delle VInCA ai Soggetti gestori dei Siti Natura 2000, avvengono, su proposta della Direzione regionale competente per la Valutazione di Incidenza, mediante Deliberazione della Giunta Regionale.

Le modifiche e integrazioni del documento tecnico di futura approvazione relativo alle *Categorie pre-valutate a livelle regionale* sono attuate mediante determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, della Direzione Regionale competente per la valutazione di incidenza, che provvede ad inserire le ulteriori attività pre-valutate e quindi già assoggettate a *screening* di incidenza, sulla base della procedura descritta al punto 2.3.1 delle presenti Linee Guida.

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening di Incidenza

Così come previsto dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, ed in analogia alle tempistiche di cui all'art. 5, comma 6, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., lo *screening* è effettuato da parte dell'Autorità competente entro un termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Nei casi nei quali lo *screening* di incidenza su P/P/P//A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di *screening* da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta nazionale non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di *screening*, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7 e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi fino all'ottenimento del relativo parere.

Il provvedimento di *screening* di incidenza è altresì rilasciato previa acquisizione del “sentito” da parte del Soggetto gestore del sito Natura 2000, sulla base delle modalità e delle tempistiche di cui al paragrafo 1.7 delle presenti Linee Guida regionali.

Il parere di *screening* ha validità temporale di 5 (cinque) anni, fatti salvi i casi nei quali sia espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani pluriennali, concessioni, etc.

Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Entro 90 giorni dai termini di scadenza del parere di *screening*, il Proponente può inoltrare richiesta di rinnovo all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

Per le varianti di P/P/P//A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

Nei casi in cui tale verifica si configuri come una fase istruttoria, l'istanza può essere inoltrata anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere di *screening* ha valenza pluriennale, nei limiti temporali stabiliti nel parere stesso, e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento.

Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P//A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di *screening* l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di *screening*.

3. VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE APPROPRIATA (Livello II)

La Valutazione di Incidenza – fase Appropriata (di seguito **Valutazione Appropriata**), consiste nel secondo livello di approfondimento previsto dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Nell'espletamento della Valutazione appropriata gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere su quelli di carattere ambientale.

Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del DPR 357/1997 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P//A) sotto forma di Studio di Incidenza.

Spetta all'autorità delegata alla VInCA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P//A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P//A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

3.1. Disposizioni generali per la Valutazione Appropriata

- **Adempimenti richiesti agli estensori degli Studi di Incidenza** – Lo Studio di Incidenza deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida, in recepimento di quelle nazionali, e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività.

Lo Studio deve essere focalizzato alla valutazione degli effetti sugli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito Natura 2000 è stato individuato.

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P//A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

- **Indicazioni sulla qualità dei dati** - Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.
- **Congruietà delle misure di mitigazione appropriate al Livello II** - Le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P//A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Le mitigazioni, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

Solo dopo la conclusione della valutazione delle incidenze, l'Autorità competente alla VInCA può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche

ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove, inserendole sotto forma di prescrizioni nel parere motivato di valutazione appropriata.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P//A.

3.2 Studio di Incidenza

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza, peculiare della sola fase di Valutazione Appropriata, è lo strumento finalizzato a determinare e valutare, mediante una opportuna valutazione, gli effetti che un P/P/P//A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) e dai proponenti di P/P/P//A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In merito all'integrazione della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

Lo Studio di Incidenza deve essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del DPR 357/1997, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti" ed integrato sulla base delle indicazioni delle presenti Linee Guida per la Valutazione di Incidenza, che approfondiscono gli aspetti connessi alla valutazione dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, sull'integrità di un sito, sulla coerenza di rete e sulla significatività dell'incidenza.

Infatti, al fine di consentire il corretto espletamento di detta valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- *agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;*
- *agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;*
- *agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;*
- *al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;*
- *all'integrità del sito;*
- *alla coerenza di rete;*
- *alla significatività dell'incidenza.*

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte e identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P//A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi "soggettivi" di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella VInCA e, se del caso, attuare misure correttive.

Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza.

Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P//A sul sistema ambientale.

Al di fuori di detti limiti spaziotemporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.

La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

3.2.1 Contenuti dello Studio di Incidenza

Lo studio di Incidenza deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A*
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza*
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A

In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono e identificano tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

In particolare:

- localizzazione e inquadramento territoriale
- descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti

Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell'ambito delle diverse azioni potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia (P/P/P/I/A) gli elementi minimi da considerare.

Piani o Programmi

Per i Piani o Programmi la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e/o programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
 - Dato vettoriale e cartografia generale del Piano o Programma con sovrapposti i perimetri delle ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno della ZSC e della ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi; indicare il sistema di riferimento cartografico);
 - Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Piano o Programma;
 - Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
 - Settore di pertinenza del Piano o Programma (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, agricolo-forestale ecc.);

- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
 - Tipologia di piano e programma e relazioni con altri strumenti pianificatori specificando se questi sono stati già stato oggetto di valutazione di incidenza all'interno di una procedura di VAS;
 - Relazione di piano o programma, azionamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS;
 - Qualora si tratti di una variante di piano o programma, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
 - Verifica di compatibilità:
 - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/1991;
 - con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati, con le misure di conservazione o con i piani di gestione dei siti Natura 2000 interessati;
 - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
 - Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);
 - Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di Piano o Programma):
 - superficie del piano (Ha);
 - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
 - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
 - altezza massima prevista/consentita (m);
 - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
 - Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o Programma;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del Piano o Programma e motivazione delle scelte effettuate.

Progetti/Interventi/Attività

Per i progetti e interventi la descrizione deve incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).

Per le attività, in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzione di rifiuti o reflui, etc.

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Progetto/Intervento/Attività sono connessi o necessari ulteriori P/P/P//A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
 - Dato vettoriale e cartografia generale con sovrapposti i perimetri delle ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno delle ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende

riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Progetti/Interventi/Attività esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi; indicare il sistema di riferimento cartografico);

- Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del Progetto/Intervento/Attività in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) e in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 o 1:5.000), riferiti ai perimetri delle ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda (indicare il sistema di riferimento cartografico);
- Localizzazione territoriale del Progetto/Intervento/Attività, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area; indicare il sistema di riferimento cartografico);
- Informazioni circa la distanza dal sito o dai siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il Progetto/Intervento/Attività (per quelli esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
- Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie, attinenti all'area d'intervento;
- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Progetto/Intervento/Attività;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Progetto/Intervento/Attività con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpate sabbiose, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale;
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
 - Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del Progetto/Intervento/Attività;
 - Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, etc.);
 - Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
 - Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita;
 - Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del Progetto/Intervento/Attività e motivazione delle scelte effettuate;
 - Qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
 - Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc.);
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del Progetto/Intervento oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'attività;
 - Cambiamenti fisici che deriveranno (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, etc.);

- Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
- Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
- Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
- Specifico cronoprogramma;
- Durata e periodo complessivo di attuazione del Progetto/Intervento/Attività;
- Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
- Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri Progetti/Interventi/Attività;
- Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui si colloca.

II. Raccolta dati inerenti i siti Natura 2000 interessati dai P/I/P/II/A

In questa sezione dello Studio di Incidenza devono essere descritti ed esaminati i dati e le informazioni connessi ai siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata.

E' necessario che vengano acquisite le seguenti informazioni:

- A. *Standard Data Form Natura 2000*; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat
- B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
- C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
- D. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
- F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
- G. Con riferimento a Progetti/Interventi/Attività, rilievi di campo se necessari.

Approfondimento di dettaglio sulla porzione del siti Natura 2000 interessati dal Progetto/Intervento/Attività

Per l'area specifica di intervento dei Progetti/Interventi/Attività, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di **eventuali rilievi di campo**, devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del Progetto/Intervento/Attività con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate (dato vettoriale, con indicazione del sistema di riferimento);
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel *Natura 2000 - Standard Data Form* del sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del Progetto/Intervento/Attività.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello *Standard Data Form Natura 2000* del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessario) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE

e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (indispensabile);

3. Individuazione di stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello *Standard Data Form Natura 2000*) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessario) delle stazioni di presenza o degli habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello *Standard Data Form Natura 2000*) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento (indispensabile);

2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessario) degli habitat di interesse comunitario, prioritari e non, presenti nell'area di Intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente (indispensabile);

3. Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;

4. Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessario) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I rilievi di campo per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Le Autorità competenti e i Soggetti gestori dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare, sulla base delle conoscenze dei siti, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti [es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*) "*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)* (*stupenda fioritura di orchidee)"].

Tutti i dati devono essere forniti anche in formato vettoriale con indicazione del sistema di riferimento.

III. Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P//A sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/P//A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P//A devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per habitat e specie elencati nel formulario, ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/P//A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P//A.

Pertanto, gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:

- effetti diretti e/o indiretti;

- effetto cumulo;
- effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- effetti probabili;
- localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
- perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
- deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- perturbazione di specie.

Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

- Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se sì:
 - Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritario (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se sì:
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritario dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se sì:
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?

- *Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?*
- Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
- In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
 - *la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?*
 - *la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?*
 - *la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?*
 - *il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?*
 - *il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?*
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?*
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?*
- La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
- In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?*
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?*
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?*
 - *la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?*

Lo Studio inoltre deve contenere una descrizione analitica delle incidenze, utilizzando i seguenti indicatori:

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti	Frammentazione di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:	Danneggiamento o perturbazione di specie per effetti	Altri cambiamenti negli elementi morfologici, ambientali e paesaggistici principali del sito per effetti
- Diretti <input type="checkbox"/> - Indiretti <input type="checkbox"/> - A breve termine <input type="checkbox"/> - A lungo termine <input type="checkbox"/> <i>Legati alla fase di:</i> - cantiere <input type="checkbox"/> - esercizio <input type="checkbox"/> - dismissione <input type="checkbox"/>	- Diretti <input type="checkbox"/> - Indiretti <input type="checkbox"/> - A breve termine <input type="checkbox"/> - A lungo termine <input type="checkbox"/> <i>Legati alla fase di:</i> - cantiere <input type="checkbox"/> - esercizio <input type="checkbox"/> - dismissione <input type="checkbox"/>	- Diretti <input type="checkbox"/> - Indiretti <input type="checkbox"/> - A breve termine <input type="checkbox"/> - A lungo termine <input type="checkbox"/> <i>Legati alla fase di:</i> - cantiere <input type="checkbox"/> - esercizio <input type="checkbox"/> - dismissione <input type="checkbox"/>	- Diretti <input type="checkbox"/> - Indiretti <input type="checkbox"/> - A breve termine <input type="checkbox"/> - A lungo termine <input type="checkbox"/> <i>Legati alla fase di:</i> - cantiere <input type="checkbox"/> - esercizio <input type="checkbox"/> - dismissione <input type="checkbox"/>

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, in funzione degli indicatori di cui sopra e di quanto indicato in Fig. 2.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:					<input type="checkbox"/> ettari tot. Habitat SDF*		Sintesi	
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti permanentemente	<input type="checkbox"/>
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti temporaneamente	<input type="checkbox"/>
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Legati alla fase di :								
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti	<input type="checkbox"/>
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____		Opzionale, se previsto da Misure di Conservazione		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> ettari tot. Habitat previsti OdC*** Potenziali effetti sul raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione:		

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:							Descrivere:	
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:						
Indiretti	<input type="checkbox"/>							
A breve termine	<input type="checkbox"/>							
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No						
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>							
Legati alla fase di :								
Cantiere	<input type="checkbox"/>							
Esercizio	<input type="checkbox"/>							
Dismissione	<input type="checkbox"/>							

Perturbazione di specie per effetti:					<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		Sintesi	
<i>Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:</i>								
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente	<input type="checkbox"/>
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. individui /coppie/nidi interferiti temporaneamente	<input type="checkbox"/>
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Legati alla fase di :								
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine della popolazione della specie:			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____		Opzionale, se previsto da Misure di Conservazione		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi previsti OdC*** Potenziali effetti sul raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione:		

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000							Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:	
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:						
Indiretti	<input type="checkbox"/>							
A breve termine	<input type="checkbox"/>							
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No						
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>							
Legati alla fase di :								
Cantiere	<input type="checkbox"/>							
Esercizio	<input type="checkbox"/>							
Dismissione	<input type="checkbox"/>							

* Superficie habitat riportato o Numero di Individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)
 ** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF
 *** Superficie di habitat o numero di Individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivi di Conservazione (OdC) da raggiungere individuato (se disponibile)
 **** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli OdC

Figura 2 – Quantificazione delle incidenze (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza)

IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di *screening*.

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P//A deve essere associata una **valutazione della significatività dell'incidenza**:

- **Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)**
- **Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)**
- **Media (significativa, mitigabile)**
- **Alta (significativa, non mitigabile)**

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni dell'integrità del sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di significatività del P/P/P//A nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, in fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P//A sui siti Natura 2000 interessati, sia in fase di attuazione o realizzazione, che in quella di esercizio, senza che queste possano arrecare ulteriori effetti negativi sui siti.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative. Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.

La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;

- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello del sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello del sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P//A;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- **Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)**
- **Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)**
- **Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)**
- **Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)**

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P//A.

A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (Figura 3). E' opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle misure di mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), e sia intenzione del proponente di realizzare comunque il P/P/P//A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.

Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze					
Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P//A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Specie di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Habitat di specie					
.....					
.....					
.....					
.....					
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito Natura 2000					
.....					
.....					
.....					

Figura 3 – Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione (Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza)

VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza è necessario esplicitare se l'incidenza sul sito o sui siti Natura 2000 possa essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Lo studio si può concludere con due modalità:

- a) *è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P//A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del siti Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*
- b) *non è possibile escludere che il P/P/P//A determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul siti Natura 2000.*

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative a minor impatto ambientale.

VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografica utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.

Nelle Appendici vanno inserite ad esempio le cartografie di dettaglio, a scala adeguata, riferite alle:

- immagini ortofotometriche, con sovrapposizione aree di intervento;
- carte degli habitat, con sovrapposizione aree di intervento;
- mappe faunistiche, con sovrapposizione aree di intervento;
- eventuali planimetrie relative alle soluzioni alternative;
- eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio

3.3. Procedura amministrativa per la Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione Appropriata viene attivata dal proponente a seguito di conclusione negativa di screening di incidenza oppure direttamente a partire dal Livello II, nei casi nei quali sia manifesta o probabile la suscettibilità del P/P/P//A di generare interferenze significative sui siti Natura 2000.

La procedura del Livello II prevede la presentazione da parte del proponente dello Studio di incidenza, strumento con il quale l'Autorità competente determina il livello di significatività dell'incidenza che un P/P/P//A può generare sui siti Natura 2000 interessati.

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS; articolo 5, comma 4, del DPR 357/1997 e art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l'Autorità competente in materia di VIA/VAS acquisisce, preventivamente all'adozione del provvedimento finale, il parere di Valutazione di Incidenza sotto forma di relazione tecnica.

La procedura si conclude, a seguito dell'istruttoria di competenza, con un parere espresso da parte della Direzione Regionale competente per la Valutazione di Incidenza o delle eventuali Autorità delegate.

3.3.1. Presentazione dell'istanza di Valutazione Appropriata e avvio del procedimento

L'istanza, con annessa copia dello Studio di Incidenza, è inviata all'Autorità regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza. Per gli interventi edilizi, nei casi previsti dal DPR 380/2001 l'istanza dovrà essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive

(SUAP) qualora pertinente del Comune in cui è localizzato l'intervento (art. 5 comma 1bis del DPR 380/2001).

Il modello di istanza (Modello AI - MODELLO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA) per l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza è disponibile nella sezione dedicata alla Valutazione di Incidenza del portale web regionale:

Al fine di snellire le tempistiche amministrative, il Proponente provvede ad inoltrare copia della medesima istanza in formato elettronico anche al Soggetto gestore del sito Natura 2000 o all'area protetta nazionale eventualmente presente, al fine di consentire ai rispettivi soggetti gestori di esprimere il "sentito" di competenza nell'ambito della procedura di Valutazione Appropriata, così come previsto rispettivamente dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza e dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i.

L'Autorità competente provvede alla pubblicazione sul proprio sito della documentazione pervenuta, al fine di consentire l'espletamento della fase di consultazione pubblica.

3.3.2 Istruttoria e conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione appropriata si conclude con provvedimento espresso dell'Autorità competente (parere), sentito il Soggetto gestore del sito/i Natura 2000 interessato (se non coincidente), entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione.

Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.

L'istruttoria da parte dell'Autorità competente per la VInCA è attuata nel rispetto delle modalità previste dal capitolo 3.5 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza ed è in tale fase che deve essere valutato se le informazioni trasmesse dal proponente sono complete, non vi sono omissioni significative e le conclusioni sono accettabili.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.

Preventivamente all'emanazione del parere, la Direzione regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza deve acquisire il "sentito" del Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o dell'area protetta nazionale (Legge 394/1991) eventualmente presente, così come previsto rispettivamente dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza e dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/1997 e s.m.i..

Il "sentito" di Valutazione di Incidenza è trasmesso dal Soggetto gestore direttamente all'Autorità regionale competente per la Valutazione di Incidenza ed è espresso di norma entro il termine di 15 giorni, e comunque non oltre i 30 giorni previsto dalla Legge 241/1990. Decorsi i termini si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17-bis delle Legge 241/90 ed il "sentito" si intende favorevolmente acquisito. Nei casi in cui l'Ente Gestore intenda intervenire nel procedimento ma rappresenti la necessità di disporre di maggiori tempi istruttori, stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis delle Legge 241/1990 in massimo 90 giorni, provvede a darne apposita comunicazione all'Autorità VInCA entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il "sentito" deve in ogni caso essere obbligatoriamente acquisito nei casi di Aree Protette nazionali, in applicazione dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/1997 e s.m.i..

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

Nello specifico, nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.

Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:

- a) ***parere positivo di valutazione di incidenza***, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P//A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Il parere può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del proponente.

Solo nel caso in cui si sia pervenuti a conclusione positiva di valutazione di incidenza appropriata, il P/P/P//A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.

- b) ***parere negativo di valutazione di incidenza***, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P//A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.

Nel caso in cui si sia pervenuti ad una conclusione negativa, e qualora il proponente sia interessato, in ogni caso, a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P//A, si procede nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative (Livello III).

Le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche.

L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di apposito pronunciamento della Direzione Regionale competente per la Valutazione di Incidenza.

3.4 Validità temporale della valutazione appropriata e attività di sorveglianza

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla.

Validità più brevi o più lunghe devono essere espressamente previste nel pronunciamento e valutate e motivate in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o del fatto che il parere sia riferito a piani, programmi, concessioni o autorizzazioni ambientali di durata pluriennale (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita ed attuate con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel pronunciamento può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per l'intervento specifico è confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza.

La condizione vincolante per il proponente è che le modalità di realizzazione dell'attività siano le medesime di quelle dell'intervento approvato, e che vi sia l'obbligo da parte dello stesso di comunicare l'avvio delle attività al Soggetto gestore del sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFAA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate.

Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000, ovvero entro 90 giorni dai termini di scadenza del parere di Valutazione Appropriata inoltrare richiesta di rinnovo all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del DPR 357/1997, il provvedimento di

Valutazione di Incidenza Appropriata è trasmesso, oltre che al Soggetto gestore del sito Natura 2000, anche al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFAA) competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 29/1997, le attività di controllo possono altresì essere esperite dal personale di sorveglianza delle aree naturali protette regionali, nonché da altri organi accertatori.

4. PROCEDURA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART. 6, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA HABITAT (LIVELLO III)

Le misure di compensazione si configurano come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di procedura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva e dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:

1. quando un P/P/P//A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P//A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000;
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest*), inclusi "motivi di natura sociale o economica".

Il Livello III della VInCA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, parti 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P//A, attuando però preliminarmente ogni necessaria misura di compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

Le misure di compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della Transizione ecologica, mediante la predisposizione del "Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4".

Spetta al proponente richiedere l'attivazione del Livello III, inserendo nello Studio di Incidenza la comparazione delle soluzioni alternative, la specifica della sussistenza degli IROPI, e la proposta di inserimento delle misure di compensazione ritenute appropriate, che dovranno poi essere esaminate dall'Autorità competente.

4.1. Notifica o richiesta di parere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat

Sulla base dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico individuati nella proposta e del coinvolgimento o meno di specie o habitat prioritari (*) di interesse comunitario, l'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997 e s.m.i., e l'art. 6, paragrafo 4, parti 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", prevedono tre casi di notifica:

1) art. 6, par. 4 (1): non sono coinvolti habitat e specie prioritari - INFORMAZIONE

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P//A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica e, se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al Ministero della Transizione Ecologica che, in qualità di Autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

2) art. 6 par. 4 (1): sono coinvolti habitat e specie prioritari - INFORMAZIONE

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P//A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica e, se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al Ministero della Transizione Ecologica che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

3) art. 6 par. 4 (2): sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni – RICHIESTA DI PARERE

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritari e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al Ministero della Transizione Ecologica per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

4.2 Requisiti per l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat

4.2.1. Valutazione delle Soluzioni Alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P//A.

La procedura di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative, tuttavia nei casi previsti dall'articolo 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle misure di compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è richiesto che sia innanzitutto necessario dimostrare che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P//A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

La valutazione delle Soluzioni Alternative è integrata nello Studio di Incidenza all'interno della Valutazione Appropriata, in quanto su ogni singola opzione alternativa proposta è necessario espletare una opportuna valutazione sulla base dei requisiti del Livello II della VIncA.

Ne discende, di fatto, che qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata condotta sull'alternativa esaminata, senza che vi sia pertanto la necessità di avviare la procedura di deroga di cui all'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

L'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P//A da parte del Proponente deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse potranno avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000.

Questo significa che:

- a) l'esame delle soluzioni alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
- b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".

Il necessario confronto tra le Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative.

La possibilità di non procedere con il P/P/P//A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative.

È opportuno considerare che le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore. Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità competente a mantenere il progetto iniziale.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione.

Per quanto non espressamente previsto, riguardo alle tipologie di soluzioni alternative da considerare si rimanda al capitolo 4 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.

4.2.2. Verifica della sussistenza dei Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico (IROPI)

Qualora il proponente ritenga necessario procedere alla realizzazione di una proposta nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata e l'assenza di soluzioni alternative, contestualmente si assume l'onere di dimostrare la sussistenza di **Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico (IROPI)**, tali da giustificare il verificarsi di incidenze negative sui siti Natura 2000.

Gli IROPI possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- *motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica (in assenza di habitat/specie prioritari)*
- *salute umana*
- *sicurezza pubblica*
- *conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente*
- *altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*

La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sul fatto che **l'interesse pubblico deve essere rilevante e a lungo termine**.

È importante considerare che i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica" e "altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" si devono riferire a situazioni opportunamente attestate:

- *nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);*
- *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- *nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.*

Il Proponente deve fornire adeguata documentazione e giustificazione al fine di dimostrare la rilevanza degli IROPI.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza valuta l'idonea attestazione degli IROPI e, nel caso, richiede ulteriori certificazioni/documentazioni attestanti la sussistenza degli stessi.

4.3 Tipologia ed entità delle Misure di Compensazione

Le misure di compensazione previste dalla Direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato.

Lo Studio di Incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale, i coefficienti minimi di compensazione da garantire possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dalla Comunicazione della Commissione C(2021) 6913 final del 28.9.2021 "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" sono:

- Ripristino o miglioramento dell'habitat nei siti esistenti: Aumentare la superficie dell'habitat nel sito interessato o ripristinare l'habitat in un altro sito Natura 2000, in maniera proporzionale alla perdita dovuta al piano o al progetto, se ciò non è già previsto negli obiettivi di conservazione specifici del sito Natura 2000;
- Ricostituzione dell'habitat: Creazione o ripristino di un habitat in un sito nuovo o ampliato, da integrare nella rete Natura 2000 in vista della sua protezione/gestione;
- Designazione di un nuovo sito per la rete Natura 2000 o ampliamento di quelli esistenti con attuazione delle misure di gestione di accompagnamento: Designare un nuovo sito di qualità sufficiente a norma delle direttive Uccelli o Habitat ed attuare misure di protezione e conservazione adeguate;
- Reintroduzione, recupero e rafforzamento delle specie, compreso il rafforzamento delle specie preda: Reintroduzione di specie in siti nei quali sono scomparse (a condizione che tale reintroduzione sia valida dal punto di vista scientifico) o ripopolamento di popolazioni di specie in zone nelle quali sono in declino e successivamente protezione e gestione di tali siti a beneficio delle specie.

Alle misure di compensazione possono poi essere integrate le seguenti misure di accompagnamento, integrate e modificate rispetto a quelle proposte dalla citata Guida metodologica della Commissione europea:

- acquisto di terreni e istituzione/attuazione di misure di protezione e conservazione adeguate: Acquisire una superficie di terreno per la conservazione della natura e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione;
- acquisire diritti di gestione su una superficie di terreno o mare e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione, ovvero garantire mediante accordi con i proprietari apposite modalità di gestione delle aree;
- Creazione di riserve: Stabilire restrizioni all'uso di una superficie di terra o di mare, oltre a quelle richieste per conformarsi ad altre disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat;
- Riduzione di minacce: Riduzione di (altre) minacce, attraverso l'azione su una singola fonte o attraverso

un'azione coordinata su tutti i fattori di minaccia.

E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

E' importante attuare una netta distinzione tra Misure di Mitigazione, volte a minimizzare gli effetti negativi dell'intervento, e le Misure di Compensazione finalizzate a bilanciare l'incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interferiti.

Tempi di attuazione della compensazione - I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito.

Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P//A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate.

Localizzazione delle Misure di Compensazione - Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito interessato dal P/P/P//A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000 o l'ampliamento di quelli esistenti. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

E' importante che il sito o la zona prescelta per l'attuazione delle misure di compensazione sia collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa.

Monitoraggi - Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia *ante* che *post operam*, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P//A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

4.4 Valutazione delle Misure di Compensazione e processi di notifica ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10, del DPR 357/97 e dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE.

Le Misure di Compensazione, presentate nello Studio di Incidenza o proposte autonomamente, devono essere valutate dall'Autorità competente per la VInCA, sentito il Soggetto gestore del sito Natura 2000, al fine di verificare la coerenza delle stesse con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

Qualora l'Autorità competente ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- *procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;*
- *proporre e/o concordare con il proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti o prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte;*
- *in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.*

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VInCA provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza e predispone, anche con l'ausilio del proponente, il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.*

Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della Transizione ecologica, che deve acquisire la seguente documentazione:

- lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- gli atti ufficiali o la documentazione di attestazione degli IROPI;
- il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat* opportunamente compilato;
- il parere di Valutazione di Incidenza emesso dall'Autorità competente alla VInCA e, se distinto, un parere in merito alla valutazione delle Misure di Compensazioni proposte;
- eventuale aggiornamento dello *Standard Data Form* del Sito Natura 2000, qualora l'attuazione della proposta o le misure di compensazione adottate comportino variazioni dell'estensione e/o delle informazioni ecologiche (paragrafo 3. ECOLOGICAL INFORMATION) e del *Site assessment* del sito.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica da parte della Regione Lazio. Il Ministero della Transizione Ecologica, effettuate le verifiche di competenza, provvede alla trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997 e s.m.i..

Nel caso di Aree protette nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VInCA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione Lazio.